



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/00045

Del: 09/01/2025

Esecutivo Da: 09/01/2025

Proponente: **Direzione Patrimonio Immobiliare - E.Q. Gestione trasporti e autoparco comunali**

OGGETTO:

S.a.S. Servizi alla Strada S.p.A. Conferma affidamento servizio recupero veicoli guasti dell'Amministrazione sul territorio comunale anno 2025. Accordo Quadro. CIG B51C129BB5

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 29/01/2024 è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 avente per oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026;
- con Deliberazione G.M. n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il PIAO 2024/2026;
- con Decreto di nomina del Sindaco DEC/2024/00041 del 08/11/2024 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto della Direzione Patrimonio Immobiliare;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 Dicembre 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli Enti Locali è stato differito al 28/02/2025 e sino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato autorizzato per gli Enti

Locali l'esercizio provvisorio del bilancio;

Precisato che l'art. 163, comma 5, del T.U.E.L. stabilisce che "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;"

Rilevato che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Visto il D. Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito anche "Codice");

Ricordato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 28/02/2007 l'Amministrazione, alla luce della riconfigurazione dell'assetto proprietario della Società Servizi alla Strada S.p.A. (S.a.S. SpA), divenuto totalmente appartenente al Comune di Firenze, ha provveduto ad aggiornare la disciplina dei rapporti con detta Società stipulando un nuovo Contratto Generale di Servizio;
- detto Contratto prevedeva, agli articoli 6 e 7, la possibilità, su richiesta dei singoli uffici dell'Ente, di affidare alla S.a.S. ulteriori servizi di natura specialistica analoghi a quelli già

attribuiti ai sensi dell'articolo 4 del Contratto stesso;

- a seguito di quanto stabilito nel citato Contratto, l'Autoparco ha utilizzato i servizi resi da S.a.S. S.p.A. anche per la rimozione dei veicoli comunali guasti, all'interno del territorio comunale, alla tariffa di € 13,00 IVA compresa, ridefinita in via successiva in € 14,64 IVA compresa (€ 12,00 più IVA 22%), come da deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 09.03.2012;

Ritenuto che:

- in base ai fabbisogni comunicati dall'Ufficio Accettazione è stata stimata una spesa superiore ad € 5.000,00 ma inferiore ad € 140.000,00;
- la forma contrattuale ritenuta più idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione è stata individuata nell'Accordo Quadro di cui all'art. 59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici, che permette di fissare prezzi unitari di riferimento e di individuare l'operatore economico con cui stipulare i successivi contratti attuativi;

Richiamato l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento (...) secondo le seguenti modalità: "... affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il **CIG B51C129BB5**

Ricordato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 28/02/2007 l'Amministrazione, alla luce della riconfigurazione dell'assetto proprietario della Società Servizi alla Strada S.p.A. (S.a.S. SpA), divenuto totalmente appartenente al Comune di Firenze, ha provveduto ad aggiornare la disciplina dei rapporti con detta Società stipulando un nuovo Contratto Generale di Servizio;
- detto Contratto prevedeva, agli articoli 6 e 7, la possibilità, su richiesta dei singoli uffici dell'Ente, di affidare alla S.a.S. ulteriori servizi di natura specialistica analoghi a quelli già attribuiti ai sensi dell'articolo 4 del Contratto stesso;
- a seguito di quanto stabilito nel citato Contratto, l'Autoparco ha utilizzato i servizi resi da S.a.S. S.p.A. anche per la rimozione dei veicoli comunali guasti, all'interno del territorio

comunale, alla tariffa di € 13,00 IVA compresa, ridefinita in via successiva in € 14,64 IVA compresa (€ 12,00 più IVA 22%), come da deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 09.03.2012;

Ricordato altresì che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/343 del 09/07/2012 e con la deliberazione della Giunta Comunale n. 64/708 del 2016, aventi per oggetto “SaS S.p.A. Modifiche dello Statuto e indirizzi per la riorganizzazione delle attività” è stato confermato e ribadito che la “Servizi alla Strada S.p.A” di cui è socio al 100% il Comune di Firenze....sostanzialmente svolge, in affidamento e operando unicamente per il Comune stesso sulla base di appositi contratti e disciplinari di servizio, prestazioni di produzione di attività in funzione di compiti e attività dell’Ente, del tipo dunque, di quelli cosiddetti “strumentali”....;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 68/62 del 07/03/2017 è stato provveduto all’approvazione del “Contratto Generale di Servizio” stipulato in data 28/03/2017;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 650/820 del 22/12/2017 sono state aggiornate le tariffe oggetto delle prestazioni di servizi di “Servizi alla Strada S.p.A.” confermando la tariffa di € 12,00 oltre IVA per lo spostamento dei veicoli non collegato a sanzioni con spese a carico dell’Amministrazione comunale (cd. a tariffa ridotta), in uso con l’Autoparco;

Vista la determinazione dirigenziale n. 136 del 17/01/2018 della Direzione Corpo Polizia Municipale con la quale è stato approvato per l’anno 2018 il “Disciplinare” per i servizi prestati da S.a.S. S.p.A. per l’Amministrazione comunale e che tale disciplinare prevede, all’Art. 1 punto 2. che “Alla Società viene affidato altresì il recupero o spostamento di veicoli dell’Amministrazione comunale”;

Ritenuto pertanto opportuno, in base al Contratto Generale di Servizio in essere, approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 68/62/2017, nonché ai sensi del “Disciplinare” in essere, approvato con determinazione dirigenziale n. 136/2018 del Corpo Polizia Municipale, che lo prevede, confermare l’affidamento “*in house*” alla Società Servizi alla Strada S.p.A. del “servizio di spostamento dei veicoli non collegato a sanzioni con spese a carico dell’Amministrazione comunale (cd. a tariffa ridotta)” utilizzato dall’Autoparco comunale per il recupero dei veicoli guasti, di proprietà o in uso dell’Amministrazione, nell’ambito del territorio comunale, alla tariffa di € 12,00 più IVA (€ 14,64 IVA 22% compresa), approvata con deliberazione Giunta Comunale n. 650/820 del 22/12/2017, ai sensi dell’art. 192 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56), fino a nuova e diversa decisione in merito al Contratto di Servizio in essere da parte dell’Amministrazione o al Disciplinare in essere da parte della Direzione Corpo Polizia Municipale;

Ritenuta particolarmente vantaggiosa la tariffa applicata da Servizi alla Strada S.p.A. rispetto ai prezzi di mercato, si ritiene non sussistano ragionevoli e adeguate motivazioni per il ricorso al mercato in regime di libera concorrenza, ritenendo altresì che la forma di gestione prescelta sia fonte di benefici per la collettività, anche in riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Visto l'art. 24 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale, che consente l'aggiudicazione definitiva da parte del RUP o del Dirigente responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli;

Ritenuto quindi procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio recupero veicoli guasti dell'Amministrazione sul territorio comunale anno 2025 alla ditta S.a.S. Servizi alla Strada S.p.A., nella forma di "Accordo Quadro" ai sensi dell'art. 59 comma 3, per l'importo complessivo presunto di € **2.000,00 IVA compresa** e per un periodo di mesi 12 dalla data di attivazione del contratto;

Ricordato altresì che, con riferimento alla suddetta impresa, ai sensi dell'art. art. 28 del D. Lgs. 36/2023 (art.29 D. Lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2023), si procederà alla pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale nella sezione Profilo del Committente del sito web Comune di Firenze nonché i dati su Trasparente ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti sez. regionale Campania n. 77/2018 secondo cui *"l'accordo quadro realizza un pactum de modo contrahendi, consiste cioè in un contratto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti...(....). Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esauendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi....(.....);*

Ritenuto quindi rinviare a successivo separato provvedimento il perfezionamento contabile dell'affidamento di cui sopra, al momento della predisposizione degli effettivi ordini di servizio (contratto attuativo dell'Accordo Quadro), con l'assunzione del relativo impegno di spesa sul Capitolo 43710 Bilancio Parte Corrente;

Dato atto che, l'operatore economico ha provveduto a trasmettere Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà resa ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 36/2023 e redatta ai sensi dell'art. 47 T.U. 445/2000, circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice, ai fini di quanto richiesto dall'art. 52 comma 1 del Codice stesso;

Ricordato che, con riferimento alla suddetta impresa:

- in ordine al piano per la prevenzione della corruzione di cui alla deliberazione 2014/G/24 non sussistono per il RUP motivi di conflitto d'interesse, come dichiarato con nota prot. n. 14470 del 13/01/2023;

per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale,

inviando alla ditta aggiudicataria ordine scritto dell'affidamento del servizio e che tale ordinativo sarà sottoscritto con firma digitale, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che non risultano attivate da CONSIP SPA specifiche convenzioni per servizi comparabili a quelli in oggetto, si ritiene pertanto il presente provvedimento escluso dalle indicazioni di cui all'art. 26 comma 3) della Legge 23.12.1999 n. 488;

Ricordato altresì che, con riferimento alla suddetta impresa:

- agli atti d'ufficio è presente il DURC della società S.a.S. Servizi alla Strada S.p.A. che risulta regolare fino al 29/01/2025;
- è stata altresì acquisita l'attestazione in merito all'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010;

Dato atto della regolarità tecnica della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs n. 267/2000;

Visti:

- le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

-il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026 approvato con delibera G.C. n. 111 del 26/03/2024;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate:

1. Di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, il servizio recupero veicoli guasti dell'Amministrazione sul territorio comunale anno 2023, alla ditta S.a.S. Servizi alla Strada S.p.A con sede in Firenze via La Pira n. 17, (**CB 18722 - P. I. 05087650486**) nella forma di "Accordo Quadro" ai sensi dell'art. 54 comma 3, per l'importo complessivo presunto di € **2.000,00 IVA compresa** e per un periodo di mesi 12 dalla data di attivazione del contratto.

2. Di dare atto che la durata dell'Accordo Quadro è prevista per mesi 12 decorrenti da **Gennaio al 31 Dicembre 2025**, a seguito di perfezionamento della procedura con successivi contratti attuativi di Accordo Quadro, fatto salvo quant'altro previsto nel medesimo articolo;

3. Di dare atto altresì della regolarità contributiva dell'impresa **S.a.S. Servizi alla Strada S.p.A.**, della regolarità della documentazione, delle certificazioni presentate, della necessaria specializzazione dell'Azienda e della sua rispondenza alle necessità operative del committente e che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;

4. Di precisare che la ditta **S.a.S. Servizi alla Strada S.p.A.** già aggiudicataria del precedente affidamento per la stessa tipologia di servizio è stata invitata ai sensi dell'art. 49 c. 4 D. Lgs. 36/2023, in quanto pienamente operativa, altamente specializzata e prossima sul territorio, in grado di far fronte in tempi rapidi alle necessità dell'Ente, indispensabili per tutte le Direzioni;

5. Di rinviare a successivo separato provvedimento il perfezionamento contabile dell'affidamento di cui al punto 1., con la predisposizione e approvazione dell'effettivo ordine di servizio, quale Contratto

Attuativo di Accordo Quadro e con l'assunzione del relativo impegno di spesa sul **Capitolo 43710** Bilancio Parte Corrente, ove esiste la necessaria disponibilità.

6. Di dare atto che per la procedura oggetto del presente provvedimento:

- il Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il sottoscritto Dott. Giovanni Bonifazi, Dirigente del Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto, che la stesso è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/90 e che ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della Legge n. 241/1990 nonché di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel procedimento;
- è stato acquisito il seguente **CIG B51C129BB5**
- per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale, inviando alla ditta aggiudicataria comunicazione dell'affidamento della fornitura sottoscritta con firma digitale e che anche i successivi ordinativi saranno sottoscritti con firma digitale;

7. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, la presente Determinazione Dirigenziale nella sezione Profilo del Committente del sito web Comune di Firenze nonché i dati su Trasparente ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giovanni Bonifazi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

